CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 69 del 14-03-2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI BENEVENTO

N. 49 del 18-03-2019

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019/2021 (ART. 58, DECRETO LEGGE25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133)

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **13:00** nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presenza
On. Mario Clemente MASTELLA	**Sindaco**	**Presente**
Avv. Mario PASQUARIELLO	**Assessore**	**Presente**
Dott. Luigi AMBROSONE	**Assessore**	**Presente**
Dott. Oberdan PICUCCI	**Assessore**	**Presente**
Dott.ssa Maria Carmela SERLUCA	**Assessore**	**Presente**
Rag. Antonio REALE	**Assessore**	**Presente**
Avv. Felicita DELCOGLIANO	**Assessore**	**Presente**
Proff.ssa Rosa DEL PRETE	**Assessore**	**Assente**
Dott. Luigi DE NIGRIS	**Ass. Vice Sindaco**	**Presente**
Sig.ra Anna ORLANDO	**Assessore**	**Presente**

Totale: Presenti n. 9 - Assenti n. 1.

Partecipa in qualità di Segretario Generale Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente MASTELLA, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
On. Mario Clemente MASTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

CITTA' DI BENEVENTO

Assessorato:	Ufficio:	Proponente: Serluca Maria Carmela

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 69 DEL 14-03-2019

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2019/2021 (ART. 58, DECRETO LEGGE25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133)

L'ASSESSORE ALLE FINANZE E PATRIMONIO

Visto l'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come da ultimo modificato dall'articolo 33-*bis*, comma 7, del decreto legge n. 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011, il quale testualmente recita:

Art. 58. *Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

"1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territori

o

.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei

medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 del l'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica".

3*. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

Atteso che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal comma 1 dell'articolo 58 del decreto legge n. 112/2008 possono essere:

- venduti;
- concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini;
- affidati in concessione a terzi ai sensi dell'articolo 165 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  Codice dei contratti pubblici;

- conferiti ad una Società Veicolo che emetta obbligazioni, garantite dai beni patrimoniali, e trasferisca immediatamente gli introiti nelle entrate dell'Ente (L. n. 111/2011 art. 6, comma 7 della L. 183/2011).

Tenuto conto che l'inclusione dei beni nel suddetto piano, ivi inclusi i beni di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, comporta:

a) la classificazione del bene come patrimonio disponibile, decorsi 30 giorni dall'adozione del piano in assenza di osservazioni da parte dell'ente competente;
b) effetto dichiarativo della proprietà, qualora non siano presenti precedenti trascrizioni;
c) effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
d) gli effetti previsti dall'articolo 2644 del c.c..

Rilevato, altresì, che per alcuni immobili si è già provveduto alla stima secondo le modalità ed i criteri definiti nel vigente Regolamento Comunale delle Alienazioni e dunque è stato indicato nell'allegato elenco il conseguente valore, mentre per altri è stato indicato il valore catastale attualmente disponibile e desumibile dall'inventario comunale;

Preso atto che:

1. alcuni immobili o sono stati inseriti in progettualità dell'Amministrazione o realizzati mediante finanziamenti pubblici (PIU EUROPA) che ne vincolano la destinazione d'uso, pertanto, essi devono necessariamente essere considerati tra i beni da valorizzare e non possono essere dismessi;

2. alcuni immobili saranno valorizzati mediante il nuovo Regolamento Comunale approvato nella seduta consiliare del 14 aprile c.a. ossia il "Regolamento per l'Assegnazione di Beni Immobili di proprietà del Comune ad Enti e Associazioni";

Visto che la Regione Campania non ha disciplinato l'equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano, quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Richiamato infine l'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98/2013, il quale semplifica le procedure di trasferimento agli enti territoriali dei beni rientranti nel cosiddetto federalismo demaniale;

Dato atto che l'adozione del piano *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;

Tenuto conto che con l'approvazione del piano si prevede di acquisire al bilancio dell'ente le seguenti entrate in relazione alle stime già in possesso dell'Ente, che pure vanno riveste:

Rif. al bilancio	Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Proventi delle alienazioni	€ 3.360.709,25	€ 2.446.700,00	€ 2.303.143,00

Richiamato infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, "*11. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012*

,

n.228.

Tutto ciò premesso, visto e considerato propone alla Giunta Comunale:

1) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, del *Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2019/2021*, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2019/2021 ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
3) di iscrivere nel bilancio di previsione finanziario dell'Ente le seguenti entrate derivanti dalla realizzazione del piano:

Rif. al bilancio	Descrizione	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
	Proventi delle alienazioni	€ 3.360.709,25	€ 2.446.700,00	€ 2.303.143,00

4) di destinare una quota pari ad € 200.000,00 derivanti dalla vendita dei beni inseriti nell'allegato Piano alla manutenzione degli immobili ivi inseriti al fine di evitare il depauperamento del patrimonio comunale ed i rischi alla pubblica incolumità;

5) di stabilire che tutte le entrate derivanti dall'alienazione dei beni elencati nell'allegato Piano, con la sola esclusione di quanto indicato al punto 4), saranno destinati all'Organo Straordinario di Liquidazione, come previsto nella delibera di approvazione dell'Ipotesi di Bilancio Stabilmente Equilibrato del 2017;
6) di pubblicare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare all'Albo Pretorio dell'ente per 60 giorni consecutivi;
7) di dare atto che il presente provvedimento *non comporta* la necessità di variante allo strumento urbanistico generale;
8) di demandare al responsabile del servizio patrimonio gli adempimenti connessi alla realizzazione del presente provvedimento.

L'Assessore al Patrimonio

dott.sa Maria Carmela Serluca

Vista la proposta di cui sopra;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Regolamento per le Alienazioni del Patrimonio Immobiliare;

DELIBERA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Proposta di Giunta n. 69 del 14-03-2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Benevento, 18-03-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Raffaele AMBROSIO

Firma digitale apposta su documento informatico
Parere proposta di Giunta n. 69 del 14-03-2019

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

CON votazione unanime espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppi Consiliari.

Di seguito, con separata votazione unanime, espressa in forma palese, dichiara la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;